

Registro Atti Privati n. _____

Prot. n. _____

CONVENZIONE

TRA

- Dott. Giorgio Sacco, Dirigente dell'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa), nato a Genova, il giorno 24 del mese di Aprile dell'anno 1960 e domiciliato a Genova, in via G. D'Annunzio, numero civico 64 (codice fiscale SCCGRG60D24D969T); il quale interviene in qualità di Direttore dell'Area Centrale Regionale di Acquisto, (di seguito nominata, per brevità, anche "Centrale"), con sede legale in Genova, Piazza della Vittoria 15, che opera su delega della S.U.A.R. Stazione Unica Appaltante della Regione Liguria, approvata con D.G.R. n. 456 del 20/05/2016 per la fornitura di beni e servizi in materia sanitaria relativa alle categorie merceologiche di cui al D.P.C.M. del 24/12/2015;

- Dott. _____, nato a _____ il _____ - C.F. _____

_____ - che interviene quale procuratore speciale, giusta poteri allo stesso conferiti con procura _____, atto a rogito del Dott. _____, Notaio in _____, rep. n. _____ / _____ registrata

all'Agenzia delle Entrate _____ al n. _____ in data _____, di

_____, con sede legale in _____, iscritta al Registro delle

Imprese REA _____ Camera di Commercio di _____, C.F. _____

_____ domiciliata ai fini del presente atto in

_____, (di seguito nominata, per brevità, anche

"Fornitore") aggiudicataria della gara d'appalto

per un periodo di mesi ____ (con opzione di rinnovo per ulteriori mesi __) per

il/i seguente/i lotto/i: _____ per un importo totale presunto pari ad
Euro _____ I.V.A. esclusa, giusta determinazione del Direttore
dell'Area Centrale Regionale di Acquisto di A.Li.Sa n. _____.

PREMESSO

a) che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente
Convenzione sussiste fino alla concorrenza dell'importo di aggiudicazione,
sulla base delle condizioni di fornitura riportate nell'offerta, derivanti
dall'applicazione delle percentuali di sconto praticate in sede di gara ai
prezzi unitari al pubblico al netto di I.V.A, ed alle condizioni, alle modalità
ed ai termini contenuti nel capitolato d'oneri, nel capitolato tecnico e nei
relativi allegati;

b) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le
singole Amministrazioni, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte,
attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura (i.e. contratti);

c) che la Centrale, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente,
ha ravvisato la necessità di procedere, ed infatti ha proceduto,
all'individuazione del Fornitore, mediante procedura ristretta espletata
mediante sistema dinamico di acquisizione su piattaforma informatica
Consip Spa ai sensi dell'art. 55 D.Lgs. n. 50/2016;

d) che il Fornitore risultato aggiudicatario della fornitura dei lotti
sopraindicati ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a
fornire i beni e ad eseguire i servizi oggetto della presente Convenzione ed
eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini
stabiliti nella documentazione di gara:

e) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, dal

Bando di gara, dal capitolato d'oneri, dal capitolato tecnico e dai relativi allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

f) che il Fornitore ha presentato ed è agli atti della Centrale, la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente Atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

g) che il Fornitore ha in essere una polizza assicurativa per la responsabilità civile e che tale documento, anche se non materialmente allegato alla presente Convenzione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

h) che la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per la Centrale nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle singole Amministrazioni con l'emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura i quali, saranno per ciascuna delle stesse fonte di obbligazione contrattuale;

i) che la presente Convenzione è stata sottoscritta in via d'urgenza in attesa dell'informativa antimafia ex artt. 90-95 D.Lgs. n. 159 /2011;

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, l'elenco dei prodotti

aggiudicati al Fornitore, l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica sono fonte delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione.

Articolo 2 - Definizioni

1. Nell'ambito della Convenzione si intende per:

- a) *Convenzione*: il presente Atto, nonché i documenti ivi richiamati;
- b) *Amministrazione Contraente*: l'Azienda ASL, E.O., IRCCS, effettivo utilizzatore della Convenzione, che sottoscrive l'Ordinativo di Fornitura e le conseguenti richieste di consegna;
- c) *Fornitore*: l'Impresa risultata aggiudicataria e che conseguentemente sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura;
- d) *Ordinativo di Fornitura* (i.e. contratto): il documento con il quale le Amministrazioni contraenti comunicano la volontà di acquisire i beni/ le prestazioni oggetto della Convenzione, impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta;
- e) *Richiesta di Consegna*: (i.e. ordini) nell'ambito dell'Ordinativo di Fornitura è il documento con il quale le Amministrazioni contraenti comunicano al Fornitore, di volta in volta, il quantitativo dei prodotti richiesti, nonché il luogo di consegna;
- f) *Sito*: lo spazio web sul Portale internet all'indirizzo www.acquistiliguria.it, contenente un'area riservata alla Convenzione.

Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'esecuzione della fornitura oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, è regolata in via graduata:

- a) dalle clausole del presente Atto che costituiscono la manifestazione

	integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle	
	attività e prestazioni contrattuali;	
	b) dagli atti di gara che il Fornitore accetta incondizionatamente in sede di	
	partecipazione alla procedura;	
	c) dalle norme di settore in materia di appalti pubblici di forniture;	
	d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in	
	materia di contratti di diritto privato.	
	2. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate od abrogate	
	automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in	
	leggi o regolamenti che entrino in vigore successivamente.	
	<u>Articolo 4 - Oggetto</u>	
	1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese	
	le modalità di conclusione ed esecuzione del contratto di fornitura riportate	
	nel Capitolato Tecnico, nonché la prestazione di tutti i servizi connessi alla	
	fornitura.	
	2. Con la Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti	
	delle Amministrazioni Contraenti a fornire i prodotti oggetto di	
	aggiudicazione, nonché a prestare i servizi connessi, nella misura richiesta	
	dalle Amministrazioni Contraenti con gli Ordinativi di Fornitura e	
	contestuali o successive Richieste di Consegna.	
	3. Con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura le Amministrazioni	
	Contraenti danno origine ad un contratto, la cui durata si estende fino al	
	termine della presente Convenzione, per la fornitura di Prodotti	
	Farmaceutici occorrenti per le necessità delle Aziende Sanitarie della	
	Regione Liguria e dell'Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di	

	Bolzano. Pertanto tutti gli Ordinativi di Fornitura emessi dalle	
	Amministrazioni avranno la medesima scadenza.	
	Il quantitativo indicato nei singoli ordinativi dovrà essere coerente con	
	quanto indicato nel Capitolato tecnico e competenti allegati.	
	4. La presente Convenzione disciplina le condizioni generali dei singoli	
	contratti di fornitura conclusi dalle Amministrazioni contraenti, e pertanto	
	non è fonte di alcuna obbligazione per le aziende ed enti sanitari nei	
	confronti del Fornitore. Le obbligazioni sorgono solo a seguito	
	dell'emissione degli Ordinativi di Fornitura.	
	<u>Articolo 5 - Utilizzo della Convenzione</u>	
	1. Le Amministrazioni che possono utilizzare la presente Convenzione sono	
	esclusivamente le Aziende Sanitarie della Regione Liguria e l'Azienda	
	Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano.	
	2. Le Amministrazioni utilizzano la Convenzione dopo la sottoscrizione degli	
	Ordinativi di fornitura e l'emissione delle conseguenti richieste di	
	consegna sottoscritte dai Punti Ordinanti ed inviati al Fornitore.	
	3. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità	
	dei Soggetti che utilizzano la Convenzione.	
	<u>Articolo 6 - Modalità di conclusione</u>	
	1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della	
	Convenzione, i singoli contratti di fornitura con le Amministrazioni	
	contraenti si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore	
	dei relativi Ordinativi di Fornitura.	
	2. La trasmissione degli Ordinativi di Fornitura deve essere effettuata dalle	
	Amministrazioni Contraenti presso i seguenti recapiti del Fornitore: casella	

di posta elettronica _____ ovvero mediante fax _____ ;

per eventuali problematiche comunicare con il n. tel. _____

3. Il Fornitore è tenuto a dare riscontro alla Amministrazione Contraente, dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto entro due giorni lavorativi.

4. Le Amministrazioni danno esecuzione agli ordinativi di fornitura tramite richieste di consegna. Le richieste di consegna vengono sottoscritte dai responsabili dei Punti Ordinanti; i Punti Ordinanti dotati di firma digitale inviano la Richiesta di Consegna attraverso posta elettronica certificata; in alternativa la Richiesta di Consegna, firmata dal Punto Ordinate è trasmessa via fax o raccomandata a/r al Fornitore. Le Richieste di Consegna debbono specificare le quantità dei prodotti richiesti da consegnare ed i luoghi di consegna.

Articolo 7 - Durata

1. La presente Convenzione ha una durata di ____ (_____) mesi a decorrere dal _____

2. La Centrale ha la facoltà di esercitare una opzione di rinnovo per ulteriori ____ (_____) mesi.

3. Il Fornitore ha l'obbligo di continuare la fornitura alle condizioni economiche pattuite fino a quando non sarà concluso un nuovo contratto e comunque non oltre 180 giorni dalla scadenza del periodo di rinnovo del contratto stesso.

4. E' escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.

Articolo 8 - Cauzione definitiva

1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore

	costituisce una cauzione definitiva in favore della Centrale di importo di	
	Euro _____ emessa in data _____ da _____ ed identificata	
	con numero _____ determinata come previsto dall'art. 103 D.Lgs.	
	n. 50/2016.	
	2. Tale cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e	
	comunque di tutti i contratti di fornitura da essa derivanti. In caso di	
	risoluzione del contratto, il rateo della cauzione definitiva non ancora	
	svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione viene ripartita in modo	
	proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle	
	single Amministrazioni contraenti.	
	3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito	
	principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di	
	tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future, ai sensi e per gli effetti	
	dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di	
	Fornitura ricevuti.	
	4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici	
	assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista	
	l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le	
	Amministrazioni Contraenti/la Centrale, fermo restando quanto previsto	
	dal Capitolato Tecnico nell'articolo "Penali", hanno diritto di rivalersi	
	direttamente sulla cauzione.	
	5. La garanzia prestata opera nei confronti delle Amministrazioni Contraenti	
	a far data dalla ricezione dei relativi Ordinativi di Fornitura e nei limiti	
	degli importi negli stessi previsti.	
	6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e,	

comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà progressivamente svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti/Centrale, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

7. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Centrale.

8. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere, per la copertura del valore della fornitura ancora da eseguirsi, al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Centrale.

9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti e/o la Centrale hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.

Articolo 9 - Fatturazione e pagamenti

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato dall'Amministrazione Contraente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.

	3. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve essere intestata e spedita all'Amministrazione Contraente.	
	4. I pagamenti saranno effettuati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.	
	5. Eventuali richieste di interessi per ritardati pagamenti saranno riconosciute ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.	
	6. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 Cod. Civ..	
	7. L'importo delle predette fatture è obbligatoriamente bonificato su conto corrente bancario o postale.	
	8. Il Fornitore, a pena di risoluzione della Convenzione e/o dei singoli ordinativi, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito alle Amministrazioni che dispongono i pagamenti. Su detto conto corrente sono abilitati ad operare i soggetti, comunicati con nota acquisita agli atti con prot. gen. n. _____	
	9. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione e nei singoli Ordinativi di Fornitura.	
	10. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati a ciascuna A.S.L., E.O. e IRCCS dipendenti da tale interruzione.	
	11. Gli adempimenti di cui ai commi 7 e 8 sono previsti a pena di nullità assoluta, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 136/2010.	
	<u>Articolo 10 - Responsabile del Procedimento per le Amministrazioni</u>	

contraenti e Responsabile della fornitura per il Fornitore

1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel _____
il Responsabile della fornitura, il quale è Referente nei confronti della
Centrale, nonché di ciascuna Amministrazione.
2. I dati di contatto del Responsabile della fornitura sono:

3. Le Amministrazioni contraenti individuano il Responsabile del
procedimento nell'Ordinativo di fornitura. In mancanza di individuazione,
Responsabile del Procedimento è il Dirigente apicale del Settore
Acquisti/Approvvigionamenti competente per materia.
4. Il Fornitore può individuare per le singole Amministrazioni contraenti
distinti Responsabili della fornitura.

11 - Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione
della presente Convenzione;
dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno,
direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate,
somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque
volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra
utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la
gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né
a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese

ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

12 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Decreto medesimo.

2. La Centrale, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni contraenti, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

3. Con la sottoscrizione della presente Convenzione la Centrale è autorizzata alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale di tutti i dati personali ivi contenuti relativi ai sottoscrittori.

4. In ogni caso le Amministrazioni contraenti, aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione alla Centrale, da parte del

Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

5. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e segg. D.Lgs. n. 196/2003.

6. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

7. Qualora, in relazione all'esecuzione della presente Convenzione e/o degli ordinativi di fornitura, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui la Centrale o le Amministrazioni contraenti risultano titolari, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 D.Lgs. n. 196/2003. In coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:

a) nell'adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Codice e dal relativo Allegato B;

b) nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali,

		l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e verificare che
		siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia
		effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
	c)	nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle
		richieste verbali dell'interessato di cui all'art. 7, commi 1 e 2, del Codice;
	d)	nel trasmettere alla Centrale e/o alle Amministrazioni contraenti, con la
		massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti
		di cui agli artt. 7 e segg. del Codice che necessitino di riscontro scritto, in
		modo da consentire agli stessi di dare riscontro all'interessato nei termini
		stabiliti dal Codice; nel fornire altresì alla Centrale tutta l'assistenza
		necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette
		richieste;
	e)	nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali,
		impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento
		dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni
		impartite;
	f)	nel consentire al Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche
		periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di
		trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.
		[ARTICOLO 13 IN CASO DI ATTO REGISTRATO]
		<u>Articolo 13 - Oneri fiscali spese contrattuali</u>
	1.	La presente Convenzione viene stipulata nella forma della scrittura privata.
	2.	L'imposta di bollo sugli originali è assolta da A.Li.Sa. in modo virtuale
		giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di
		Genova 1 Prot. 139036 del 09/08/2017

3. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle di legale pubblicazione, notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni contraenti per legge.

4. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, conseguentemente, alla Convenzione è applicata l'imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

[ARTICOLO 13 IN CASO DI ATTO NON REGISTRATO]

Articolo 13 - Oneri fiscali spese contrattuali

1. La presente Convenzione viene stipulata nella forma della scrittura privata e sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle di legale pubblicazione, notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni contraenti per legge.

Articolo 14 - Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e,

	comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non	
	può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità	
	o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli	
	Ordinativi di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei	
	medesimi atti nel loro complesso.	
	2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della	
	Convenzione o dei singoli Ordinativi di fornitura (o di parte di essi) da	
	parte delle Amministrazioni contraenti non costituisce in nessun caso	
	rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano	
	comunque di far valere nei limiti della prescrizione.	
	3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del	
	rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato	
	dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio	
	gli Ordinativi di Fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con	
	essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del	
	presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo	
	diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.	
	4. Il Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di	
	tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi	
	e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di	
	accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente	
	considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in	
	particolare dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole: Art. 1	
	(Valore delle premesse e degli allegati), Art. 3 (Norme regolatrici e	
	disciplina applicabile), Art. 4 (Oggetto), Art. 5 (Utilizzo della	

Convenzione), Art. 7 (Durata), Art. 8 (Cauzione definitiva), Art. 9 (Fatturazione e pagamenti), Art. 11 (Trasparenza), Art. 12 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Art. 13 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Art. 14 (Clausola finale).

Genova, li _____

LA CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO

IL FORNITORE